SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 907)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1977

Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati

ONOREVOLI SENATORI. — Per conseguire la detassazione dall'IGE dei beni esportati, con la legge 31 luglio 1954, n. 570, venne riconosciuto il diritto degli operatori economici interessati ad ottenere la restituzione del tributo incorporatosi nei beni stessi durante il loro ciclo produttivo.

Tale beneficio è venuto a cessare con il 31 dicembre 1972 (salvo che per i beni inventariati a tale data i quali, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno continuato a fruire del beneficio stesso purchè esportati entro il 30 giugno 1973), a seguito dell'abolizione dell'IGE e dell'introduzione nel sistema fiscale nazionale dell'IVA che, in virtù del suo meccanismo applicativo, consente l'automatica detassazione dei prodotti inviati all'estero.

Ciò premesso, con l'unito disegno di legge si vuole, ora, portare a definizione, il più presto possibile, tutte le pratiche di restituzione dell'IGE che, per varie ragioni, sono ancora pendenti al fine di consentire, nell'interesse sia dei contribuenti che dell'Era-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

rio, la spedita eliminazione dell'arretrato esistente in tale settore.

A questo scopo l'allegato disegno di legge prevede:

all'articolo 1, la fissazione del termine improrogabile di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge per la presentazione delle domande di restituzione da parte degli esportatori che non avessero ancora richiesto l'applicazione del beneficio fiscale. Tale disposizione, che, peraltro, dovrebbe interessare un ristrettissimo numero di operatori, ha lo scopo di stabilire in via legislativa una data definitiva entro cui può essere fatto valere il diritto di cui trattasi e di sottrarre, nel contempo, il particolare settore dei ristorni dell'IGE all'esportazione alla proroga dei termini stabilita in materia di tasse e imposte indirette sugli affari con il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, e successive modificazioni;

all'articolo 2, l'obbligo degli esportatori interessati di completare o regolarizzare la documentazione, relativa alle istanze di restituzione dell'IGE da essi presentate, entro novanta giorni dalla data della richiesta che, in tal senso, deve essere avanzata dalla competente Intendenza di finanza qualora venga riscontrata l'insufficienza della documentazione stessa a provare l'avvenuta esportazione dei beni ovvero a determinare l'esatto ammontare delle somme dovute dall'Erario.

La norma prevede, inoltre, che, nel caso in cui tale richiesta sia stata già debitamente effettuata, il cennato termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge.

Il terzo comma dell'articolo in esame stabilisce, infine, che, ove l'operatore interessato non provveda entro il suddetto periodo di tempo a fornire gli elementi di cui necessita l'Ufficio finanziario, deve intendersi manifestata la volontà dell'operatore medesimo di revocare la relativa richiesta di restituzione;

all'articolo 3, la possibilità di dar corso alla liquidazione del tributo anche in base a documenti che, pur essendo in tutto od in parte diversi da quelli previsti in materia dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, diano ugualmente la certezza dell'esportazione dei beni ai quali si riferisce l'istanza di restituzione dell'imposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli operatori interessati sono tenuti a completare o a regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate ovvero a fornire ogni altro elemento necessario alla determinazione dell'ammontare della restituzione entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della competente Intendenza di finanza.

Per gli operatori che abbiano già ricevuto la richiesta di completare o regolarizzare la documentazione o di fornire altri elementi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso il termine indicato nei commi precedenti, se l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti di cui al primo comma, la richiesta di restituzione dell'imposta generale sull'entrata s'intende revocata.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possano es-

sere stabiliti con certezza in base, alternativamente:

alla bolletta doganale di esportazione;

al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunità europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa;

ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.